



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente Energia Protezione Civile Verde Pubblico
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 Fax 0932 676438

Ordinanza n° 266 /2013 del 26-3-2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- a seguito dei fenomeni di inquinamento di natura organica che hanno interessato dal 09/10/10 le acque della sorgente "Scribano Oro" e successivamente, anche se in modo discontinuo, le acque dalla vicina sorgente "Misericordia", fenomeni che di recente si sono manifestati anche nelle acque del torrente Ciaramite e nelle acque di falda che alimentano i pozzi B e B1 siti in prossimità dell'incrocio del torrente Ciaramite e il fiume Irmínio, le acque di dette sorgenti e pozzi non sono risultate qualitativamente idonee alla distribuzione destinata al consumo umano per uso potabile;
- necessita assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative dell'ambiente e delle risorse idriche, in modo particolare di quelle destinate al consumo umano, che rivestono carattere di pubblica utilità, regolamentando le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, previste ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/06, nonché nelle zone di protezione, individuate in Sicilia con D.P. della Regione n. 167/Serv. 5/S.G. del 20/04/2012, la cui delimitazione ai sensi dell'art. 5 è stata stabilita in base a criteri meramente geometrici, delimitando un'area di raggio di un chilometro dalle risorse vincolate;

Considerato che:

- il Comune di Ragusa con Ordinanza n. 647/XII del 11/12/1997 ha individuato le zone di rispetto minime per sorgenti e pozzi, demandando allo "studio geologico ed idrogeologico per l'adeguamento delle fonti di approvvigionamento idrico del comune di Ragusa" effettuato in ottemperanza del D.P.R. n. 236 del 24/05/1988. L'individuazione delle aree di salvaguardia suddivise in aree di rispetto e di protezione, in funzione della geomorfologia locale e quindi alla vulnerabilità e rischio della risorsa idrica destinata al consumo umano;
- l'art. 4 del citato D.P. della Regione Sicilia n. 167/Serv. 5/S.G. del 20/04/2012, prevede che le attività di cui al comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06, ricadenti nelle zone di rispetto, possono coesistere con l'uso umano della risorsa purché sia garantita la loro messa in sicurezza e accertata la mancata interferenza con la falda idrica;
- i fenomeni di inquinamento di natura organica, che in atto interessano le sorgenti Scribano Oro e Misericordia, per la loro natura di tipo organica riconducibile a contaminazione da deiezioni bovine, hanno origine dalle attività agricole presenti nel territorio ricadente nell'area di salvaguardia di tali sorgenti, evidenziando meccanismi di interferenza con la risorsa acquifera sotterranea che non è stato possibile individuare né localizzare;
- dalle attività investigative svolte sul territorio dai NAS, in esecuzione al procedimento penale n. 221/13 Mod. 21 a carico di L. G. + 8, supportati dall'ARPA Sicilia di Ragusa, dalla Polizia Provinciale di Ragusa, dal Servizio Veterinario, dall'Ufficio Tecnico Comunale, da docenti dell'Università di Palermo e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, non è stato possibile determinare le dinamiche dei fenomeni di inquinamento né individuare la responsabilità di singoli soggetti;
- al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ed il mantenimento dei relativi obiettivi di qualità, nonché per consentire il mantenimento delle aziende agricole-zootecniche esistenti nelle aree di rispetto e di protezione, a seguito di sopralluogo del 14/02/13 disposto dal NAS Carabinieri di Ragusa, con la Provincia Regionale di Ragusa, l'Arpa Sicilia ST di Ragusa, il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Ragusa e Comune di Ragusa e di successiva riunione del 19/02/13, sono stati individuati e segnalati all'A.G. gli interventi minimi necessari alla messa in sicurezza dei nuclei aziendali, indicazioni che la Procura della Repubblica, con nota del 15/03/13 acquisita con Prot. N. 22606 del 18/03/13 ha proposto per valutarne la possibilità di farne oggetto di provvedimenti da adottare urgentemente per la

messa in sicurezza delle aziende ricadenti nell'area salvaguardia (area di rispetto ed area di protezione) della risorsa idrica, attesa la vulnerabilità della falda sotterranea;

Considerato altresì che:

- nelle aree di salvaguardia delle sorgenti Oro e Misericordia, per la tutela ambientale e l'eliminazione dei fattori di potenziale rischio di inquinamento delle falde necessita prescrivere opportune condizioni alle attività di utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali regolamentate dal Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 17/01/2007 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 101 comma 7 lettere a), b), e c) del D.L.vo 03/04/2006 n° 152;
- il NAS Carabinieri di Ragusa, a seguito della attività investigativa effettuata, con nota acquisita in data 05/02/2013 con Prot. 11384 comunicava di aver rilevato una non corretta gestione degli effluenti di allevamento, ponendo sotto sequestro l'azienda agricola sita in C/da Torrazze, di proprietà di Leggio Giuseppe nato a Ragusa il 19/01/1967 e ivi residente in Via Monte Grappa n° 8, i cui fabbricati ricadono nell'area di ricarica delle suddette sorgenti e che tale area può essere assunta quale area di protezione delle sorgenti in parola ai sensi dell'art. 94 comma 7 del D.L.vo 152/86, all'interno della quale è fatto obbligo di assicurare il rispetto delle previsioni di cui al Decreto dell'A.R.T.A. n. 61 del 17/01/200;

Visto il Decreto L.vo n. 152/06;

Visto il Decreto dell'A.R.T.A. n. 61 del 17/01/2007;

Visto D.P. della Regione Sicilia n. 167/Serv. 5/S.G. del 20/04/2012

Visto la L.R. n° 27/86;

Visto l'art. 40 della L.R. n. 30/93, modificato dalla L.R. 33/94;

Visto il D.L.vo n° 31 del 02/02/2001 e successive modificazioni;

Visto il D.L. 17/03/95 n° 79;

Vista la L. del 17/05/95 n° 172;

Vista la Delibera interministeriale del 04/02/77;

Visto il Regolamento per la disciplina di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2002;

Preso atto del parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP n.7, reso nella riunione del 19/02/13;

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza Commissariale n. 223 del 08/02/2013 e della successiva Ordinanza Commissariale n. 244 del 15/02/2013 di Sospensione dell'Ordinanza C.S. n. 223/13;

ORDINA

alla Ditta Leggio Giuseppe nato a Ragusa il 19/01/1967 e ivi residente in Via Monte Grappa n° 8, nella qualità di titolare, e gestore dell'azienda agricola ad uso zootecnico sita in C/da Torrazze, di provvedere urgentemente, all'esecuzione di quanto segue:

- a) provvedere, entro il termine di gg 5 dalla notifica della presente Ordinanza, allo svuotamento periodico della vasca di raccolta del percolato della concimaia, e degli altri eventuali pozzetti di raccolta delle acque di lavaggio della sala mungitura nonché della fossa Imhoff di accumulo delle acque di lavaggio vasca raccolta latte e allo smaltimento presso impianti autorizzati per il trattamento di rifiuti liquidi, al fine di evitare casi di tracimazioni di detti reflui nel nudo terreno, nelle more che si verifichi la possibilità di scarico presso gli impianti di depurazione acque reflue della città.;
- b) procedere a sigillare l'uscita della fossa Imhoff, che in atto scarica direttamente sul terreno senza la prescritta rete di sub irrigazione, o in alternativa per eventualmente aumentarne la capacità di accumulo, collegarla ad idoneo pozzetto a tenuta, facilmente ispezionabile, da sottoporre a svuotamento periodico;
- c) realizzare attorno alla vasca di raccolta percolato della concimaia un bacino di contenimento con fondo impermeabile e munito di foro di collegamento alla vasca stessa, per evitare la tracimazione accidentale di refluo nel terreno circostante la vasca e per consentire il reflusso all'interno della stessa del materiale accidentalmente fuoriuscito, non appena si procede allo svuotamento: evitare, mediante idonea recinzione, l'accesso degli animali in detta area;
- d) adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il deflusso delle acque piovane superficiali nell'area della concimaia e nelle aree scoperte di sosta degli animali, realizzando opportuni canali di gronda per impedire che le acque piovane di ruscellamento trascino effluenti di allevamento;



- e) alla rimozione e conferimento in concimaia di eventuali cumuli di letame e/o dello strato superficiale della terra contaminata da letame, in atto presente nelle aree non pavimentate interessate dalla sosta e/o passaggio degli animali;
- f) le aree di sosta degli animali, ivi comprese quelle di attesa per le fasi di mungitura, nonché le aree aziendali destinati a percorsi degli animali e gli eventuali paddock per lo stazzo del bestiame, dovranno essere rese impermeabili e facilmente pulibili con mezzi meccanici, e dotate delle opportune pendenze per consentire il deflusso delle deiezioni liquide in appositi pozzetti di raccolta a tenuta da svuotare periodicamente. Per dette aree, al fine di limitare la produzione di percolati e per proteggere gli animali dal sole e dalle intemperie, valutare l'opportunità di realizzare idonee coperture, eventualmente da prevedere anche per la concimaia;
- g) tutte le coperture dovranno essere dotate di grondaie, pluviali e appositi canali, distinti da quelli destinati alla raccolta delle acque reflue, per lo smaltimento delle acque piovane in aree esterne a quelle del nucleo aziendale e non interessate dal passaggio degli animali;
- h) munirsi di autorizzazione allo scarico dei reflui civili;

VIETA

l'utilizzo ai fini agronomici, mediante spandimento degli effluenti di allevamento sia liquidi che palabili, nei terreni aziendali siti in C/da Torrazze in quanto ricadenti nella zona di rispetto delle sorgenti di che trattasi;

AVVISA

- Che il mancato rispetto del divieto di spandimento degli effluenti, comporta ai sensi dell'art. 137 comma 14 del D. Lgs 152/06, la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00 o l'arresto fino a un anno;
- Che occorre dare comunicazione, dell'avvenuto dissequestro delle aree e della successiva esecuzione degli interventi al Settore VI del Comune di Ragusa;
- Che gli interventi di cui ai punti dal b) al punto h) dovranno essere realizzati entro il termine di gg 30 dal provvedimento di dissequestro;
- Che il mancato rispetto dei termini fissati al punto a) e al capoverso precedente comporta:
 - L'intervento sostitutivo da parte del Comune con recupero dei costi sostenuti, con procedura coattiva;
 - la sanzione amministrativa che va da € 600,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs 152/06;
 - la violazione dell'art. 650 del C.P.;
- la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis comma 1 e 1bis del D. Lgs 267/2000;

DISPONE

- 1) L'invio della presente al Signor Prefetto di Ragusa, al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, al Segretario Generale del Comune, al NAS dei CC. Di Ragusa, al Comando Polizia Provinciale di Ragusa, all'ARPA S.T. di Ragusa, al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Ragusa, all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, per quanto di competenza.
- 2) La notifica, oltre che alla Ditta Leggio Giuseppe, al Comando Polizia Municipale, incaricato della sorveglianza sulla osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza può essere impugnata dall'interessato innanzi al TAR entro 60 giorni e innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Palazzo di Città, li _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Margherita Rizza)

